



Al Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968 n.1639 e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n.963, concernente la disciplina della pesca marittima ed, in particolare, l'articolo 95;

VISTO il Decreto Ministeriale 26 luglio 1995 recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

VISTO il Decreto Ministeriale 26 gennaio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

VISTO il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n.153 concernente l'attuazione della legge 7 marzo 2003, n.38, in materia di pesca marittima;

VISTO il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n.154 concernente la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art.1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n.38;

VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012 n. 4, recante Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art.28 della legge 4 giugno 2010, n.96;

VISTO l'art. 24 comma 1 del suddetto Decreto Legislativo che attribuisce al Ministro il potere di disciplinare la pesca anche in deroga alle discipline regolamentari nazionali, in conformità alle norme comunitarie, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa;

VISTO il regolamento (CE) n.1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n.2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n.1626/94;

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, ed in particolare l'art. 102;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della Politica Comune della Pesca;

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, n. 1380 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n.1954/2003 e (CE) n.1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n.2371/2002 e (CE) n.639/2004 del Consiglio, nonché la Decisione 2004/585/CE del Consiglio nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio che, nel prevedere l'obbligo in capo agli Stati membri di sbarco delle catture soggette a taglie minime di cui all'allegato III del Regolamento (CE) n.1967/2006, pone in capo agli Stati membri stessi, di redigere Piani pluriennali che specificano e dettagliano l'attuazione del predetto obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2015;



*Al Sottosegretario di Stato alle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il decreto ministeriale 30 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.205 del 4 settembre 2014, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato On.le Giuseppe Castiglione;

VISTO il decreto ministeriale 16 marzo 2015 recante " Pesca dei piccoli pelagici nel Mar Adriatico (GSA 17 e GSA 18)";

VISTE le richieste di proroga degli armatori e proprietari dei motopescherecci interessati;

VISTE le precedenti autorizzazioni, con scadenza al 30 giugno 2015;

CONSIDERATO che con la raccomandazione n.37/2013/1 della Commissione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) è stato varato un Piano di gestione pluriennale per la pesca degli stock di piccoli pelagici con i sistemi "volante" e "circuizione" e che la predetta raccomandazione è diventata efficace a tutti gli effetti dal mese di novembre 2013;

TENUTO CONTO altresì della raccomandazione n. 38/2014/1 della Commissione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) che modifica la raccomandazione n. 37/2013/1 ed individua misure di prevenzione e di emergenza, per il 2015, relative alla pesca degli stock di piccoli pelagici nella GSA 17;

TENUTO CONTO che al punto 22, della raccomandazione di cui sopra, viene posto a carico delle Parti contraenti l'obbligo di procedere alla redazione di una lista delle imbarcazioni autorizzate alla cattura di piccoli pelagici nelle GSA 17 e 18;

TENUTO CONTO che la lista delle imbarcazioni autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 è già stata trasmessa dalla scrivente Direzione generale alla Commissione europea per il successivo inoltro al Segretariato generale della CGPM;

CONSIDERATA la necessità, nel descritto quadro di obblighi e procedure scaturenti dalla normativa unionale ed internazionale ed alla luce dei prossimi ulteriori sviluppi in tale ambito, di adottare entro il corrente anno adeguate misure per la razionalizzazione dell'attività di pesca avente ad oggetto la cattura dei piccoli pelagici;

CONSIDERATO il perdurare ultradecennale del beneficio concesso da provvedimenti autorizzatori a carattere provvisorio, a favore di talune imbarcazioni nell'esercizio dell'attività di pesca con il sistema "volante", in coppia tra loro;

CONSIDERATO che permangono i presupposti fattuali e le peculiari condizioni necessarie per prorogare ulteriormente l'attività di pesca con il sistema "volante a coppia" a favore dei motopescherecci di cui all'elenco allegato A) del presente decreto;



*Il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole
alimentari e forestali*

DECRETA

Art.1

Le imprese di pesca titolari dei pescherecci di cui all'allegato A) sono autorizzate a continuare a svolgere l'esercizio dell'attività di pesca il sistema "volante a coppia", così come identificato nella denominazione degli attrezzi di pesca, ai sensi dell'art.2 del D.M. 26.1.2012, in reti da traino pelagiche a coppia (PTM), fino al 15 novembre 2015.

Art.2

Per le finalità e le argomentazioni descritte nelle premesse, la valutazione circa l'eventuale futura prosecuzione dell'attività di cui all'art.1 alle medesime imbarcazioni, viene demandata all'avvio di un'attività istruttoria, di pertinenza della Direzione generale della pesca marittima, tesa a verificare la percentuale d'uso del sistema "volante" per una sistematica ed esclusiva integrazione dell'attrezzo in questione nella licenza di pesca delle unità interessate.

Art. 3

1. Gli Uffici marittimi di iscrizione dei motopescherecci inseriti nell'elenco di cui all'allegato A), sono legittimati a prorogare la specifica autorizzazione ad hoc, già rilasciata per gli effetti dei precedenti provvedimenti autorizzativi.
2. Nel periodo di validità dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, le unità in questione devono operare esclusivamente con il sistema "volante", nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente ed, in particolare, del D.M. 16 marzo 2015 citato in premessa, previa rinuncia scritta, in carta semplice, delle imprese armatrici interessate all'utilizzo degli altri sistemi di pesca consentiti in licenza.
3. L'autorizzazione ex articolo 1, non costituisce titolo per il riconoscimento, in via definitiva, del sistema "volante" sul documento licenza di pesca per le unità di cui all'allegato che ne sono sprovviste.

Il presente decreto, pubblicato mediante affissione presso l'albo delle Capitanerie di Porto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entra in vigore in data odierna ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, lì 23 luglio 2015

On.le Giuseppe Castiglione